

Regolamenti 2011

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa, in una o più soluzioni per uno o più soggetti ammissibili, non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 1.200,00 per anno solare.

L'intervento è esplicitamente negato a quanti non siano titolari di impresa o loro assimilati, quali ad esempio:

- dipendenti
- collaboratori o consulenti professionali
- personale in rapporto parasubordinato

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- ◆ Adesione e/o Ricevute di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito
- ◆ copia del programma del corso o del seminario a cui si è partecipato
- ◆ copia della scheda di adesione e del pagamento della quota di partecipazione
- ◆ copia dell'attestato di partecipazione

Art. 20 – Imprenditori - Astensione per maternità

E'previsto un intervento a favore imprese artigiane le cui titolari o loro assimilate accedano alle prestazioni di cui all'art. 66 D.Lgs. 151/01.

L'intervento è determinato in 1.500€ da corrisondersi in unica soluzione a fronte della fattispecie prevista, ed è neutro ai fini della determinazione dei massimali annuali e triennali.

Le domande dovranno essere accompagnate da:

- ◆ Adesione e/o Ricevute di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito
- ◆ copia della richiesta effettuata dall'avente diritto a INPS

Art. 21 – Tempi di presentazione richieste

Le richieste relative agli interventi di cui agli artt. 13, 14, 15, 18, e 19 appositamente redatte, devono pervenire a EBER. - Via de' Preti 8 40121 Bologna - entro 60 giorni dalla emissione delle fatture di pertinenza e, nei casi previsti dagli artt. 16, 17 e 20 dalla data del verificarsi dell'evento, nel qual caso la documentazione verrà inviata entro 60 giorni dalla sua emissione.

Art.22 – Limiti di intervento

La quota destinata all'articolazione secondo quanto previsto all'art.1 non può essere destinata per una singola fattispecie sopra definita in misura superiore al 50% dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dello stesso.

Le imprese possono accedere alle risorse stanziare nei limiti previsti dall'art. 22, anche con più richieste, ma solo la prima richiesta verrà liquidata in corso d'esercizio mentre le altre saranno liquidate a fine esercizio fino a concorrenza delle disponibilità, in ordine

Regolamenti 2011

cronologico di presentazione e per ordinale di richiesta per impresa, fanno eccezione le richieste per eventi di forza maggiore regolati dagli artt. 16 e 17

Art. 23 – Commissione Tecnica

Una Commissione tecnica regionale nominata dal Consiglio Direttivo analizzerà, entro 60 giorni, le domande pervenute.

EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo o Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Art.24 - Massimali annui e triennali

La somma, complessivamente erogabile ad ogni singola impresa, per anno solare, cumulando l'insieme delle provvidenze da essa percepite con esclusione di quelle erogate per eventi di forza maggiore per gli effetti degli artt. 16, 17 e 20, non può superare l'importo massimo di € 4.000,00 sul totale degli interventi previsti da parte del Fondo destinato alle imprese.

Gli importi di cui sopra e gli eventuali contributi percepiti per eventi di forza maggiore per gli effetti degli artt. 16 e 17, concorrono al massimale di € 6.500 percepibili nel triennio.

ELEMENTI COMUNI

Art. 25 – Inadempienze e Responsabilità

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo e il mancato rispetto dei tempi di presentazione comporta l'annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto di ogni provvidenza.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

Art. 24 - Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore in data 12 Aprile 2011.